

Roma, 15 novembre 2018

**Circolare n. 173/2018**

**Oggetto: Autotrasporto – Revisione veicoli – Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 26868 del 30.10.2018.**

Con la circolare in oggetto la Direzione Generale per la Motorizzazione ha fornito chiarimenti in relazione al decreto dirigenziale n. 211/2018 che nello scorso maggio ha fissato le disposizioni operative sulla revisione dei veicoli, tra cui la frequenza con cui i rimorchi con massa fino a 3,5 tonnellate devono effettuare i controlli, il calendario, l'indicazione sull'attestato del controllo della data entro cui effettuare il controllo successivo (modello di etichetta autoadesiva da applicare alla carta di circolazione), nonché il periodo sperimentale la cui conclusione era prevista entro l'1.6.2018.

Si rammenta che il suddetto decreto dirigenziale attua le disposizioni del decreto n.214/2017 (pubblicato sulla G.U. n. 139 del 17.6.2017 e in vigore dal 20 maggio 2018) che ha recepito la Direttiva UE n. 45/2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli e dei loro rimorchi.

Si segnala che la circolare, oltre a riportare in allegato la tabella con il calendario delle revisioni che i rimorchi devono osservare, dichiara conclusa la fase sperimentale in cui gli attestati non riportavano il chilometraggio.

Nel caso in cui il contachilometri del veicolo sia stato sostituito o riparato successivamente al 30 ottobre 2018 (data di emanazione della circolare in esame), il proprietario deve presentare una dichiarazione di installazione a regola d'arte rilasciata dall'officina che ha eseguito il lavoro sommando il chilometraggio precedente a quello visibile sull'attestato (nel caso l'attestato non indichi il chilometraggio il dato è visualizzabile sul portale dell'automobilista); se l'intervento è stato effettuato prima del 30 ottobre il proprietario deve presentare una dichiarazione sostitutiva.

Al momento della consegna della carta di circolazione l'ispettore della Motorizzazione comunica il dato chilometrico rilevato all'utente che deve controfirmarlo per accettazione. Dal 19 novembre se il proprietario del veicolo sarà assente durante la revisione dovrà fornire una delega a controfirmare il dato chilometrico alla persona effettivamente presente unitamente alle fotocopie dei documenti di identità.

Daniela Dringoli  
Codirettore

*Allegato uno*  
*Gr/gr*



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
Direzione Generale per la Motorizzazione  
Divisione 4

Alle Direzioni Generali Territoriali

Loro Sedi

e, p.c.:

A tutti gli UMC

Loro Sedi

All' ANFIA

Roma

Regione Siciliana

All'Assessorato delle Infrastrutture e della  
Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture, della  
Mobilità e dei Trasporti -

Palermo

Alla Confartigianato

alessandra.cala@confartigianato.it  
revisionigenova@libero.it

Roma

All' UNRAE

Roma

Alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio  
Motorizzazione Civile ed Infrastrutture

Trento

All' UNASCA

Roma

Alla CONFARCA

Roma

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alto Adige- Ripartizione 38 Traffico e Trasporti

Bolzano

Alla FEDERAUTO

Roma

Alla CNA

ufficio@meccanica-mingozzi-191.it  
grasso@cna.it

Roma

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  
Direzione Centrale Mobilità Energia e  
Infrastrutture di Trasporto

Trieste

Alla ICC

associazioneicc@associazioneicc.it Assemini (CA)

Regione Valle D'Aosta

Ufficio Motorizzazione

Aosta

URA - Ufficio Registro Automezzi della  
Repubblica di San Marino

San Marino

Al Ministero dell'Interno

Direzione Centrale per la Polizia Stradale

Ferroviana, delle comunicazioni

e per i Reparti speciali della Polizia di Stato

Servizio di Polizia Stradale

Roma

**OGGETTO :** Decreto Dirigenziale n. 211 del 18 maggio 2018. – Prime indicazioni operative.

Come noto il Decreto Dirigenziale in oggetto, di seguito D.D., ha fornito istruzioni circa l'entrata in vigore del D.M. 214 del 19 maggio 2017.

In seguito ai primi riscontri avuti dalla rete periferica si ritiene opportuno precisare quanto segue.

## **RIMORCHI**

Al fine di evitare errate interpretazioni del calendario di chiamata a revisione dei rimorchi di categoria O1 e O2 di cui all'art.1 del D.D., si riporta all'**allegato 1** una tabella esplicativa di facile consultazione.

## **ATTESTATO DEL SUPERAMENTO DEL CONTROLLO**

Relativamente all'attestato di superamento del controllo si comunica che la fase sperimentale può ritenersi conclusa.

I primi attestati prodotti non riportano il chilometraggio, che può comunque essere visionato presso il portale dell'automobilista o eventualmente con richiesta presso l'UMC di competenza.

A tal proposito occorre evidenziare come fino all'adeguamento dei sistemi informatici tale valore non risultava immediatamente visibile all'utente e pertanto non era contestabile. Inoltre la modalità di acquisizione del dato era stata avviata per mera sperimentazione e pertanto non è disponibile una sequenza storica attendibile dei dati precedenti al 20 maggio 2018.

A partire dall'entrata in vigore del D.M. tale dato assume valore probante ed è reso consultabile sul portale dell'automobilista.

A regime, prima dell'immissione del dato, letto dal contachilometri, sarà necessario controllare l'attestato della precedente revisione per valutare eventuali incongruenze tra i dati.

Pertanto si invitano sia gli ispettori che gli utenti a prestarvi particolare attenzione.

Qualora il veicolo fosse stato sottoposto a sostituzione o riparazione del contachilometri in data successiva alla pubblicazione della presente circolare, il proprietario è tenuto a presentare una dichiarazione di installazione a regola d'arte dell'officina che ha eseguito il lavoro, riportante il chilometraggio segnato prima della sostituzione e che andrà sommato a quello visibile.

Se tale intervento fosse stato effettuato in data antecedente si dovrà acquisire una dichiarazione sostitutiva. Altre fattispecie dovranno essere giustificate dal proprietario con adeguate motivazioni, essendo l'unico responsabile della corretta tenuta del contachilometri.

All'atto della consegna della carta di circolazione l'ispettore dovrà evidenziare all'utente il dato chilometrico rilevato e farlo controfirmare per accettazione sulla domanda di revisione o sul modello TT2100.

A partire dal 19 novembre 2018 se il proprietario del veicolo fosse assente durante la revisione, dovrà fornire una delega a controfirmare il dato chilometrico alla persona effettivamente presente, unitamente alle fotocopie dei documenti di identità.

Nel caso fosse stato immesso un chilometraggio errato, lo stesso potrà essere corretto in giornata senza aggravio di costi.

I centri di controllo che ne hanno la possibilità sono invitati ad acquisire il dato chilometrico attraverso la presa OBD, ove presente, evidenziando l'uso di tale metodo nelle note del referto.

Come meglio specificato nel file avvisi n. 5 del 24/05/2018 su alcuni attestati potrebbe risultare la dicitura "SCADENZA DA VERIFICARE RECARSI PRESSO UMC". Ribadendo la validità di tali attestati si invita l'utenza interessata ad ottemperare a tale indicazione.

Gli UMC provvederanno ove possibile a integrare i dati eventualmente mancanti nell'archivio elettronico che hanno provocato l'impossibilità di calcolare l'esatta scadenza o una data non corretta. Se tali interventi non risultassero esaustivi, il personale attiverà gli usuali canali di supporto del CED per la soluzione.

Nel caso in cui fosse necessario eseguire anche una visita e prova del veicolo per integrare i dati mancanti, al fine di semplificare la procedura, si invitano gli UMC a concordare con gli interessati una prenotazione in concomitanza con la successiva revisione durante la quale effettuare gli accertamenti tecnici necessari, senza aggravio economico oltre a quello dovuto per la sola revisione.

## **IMPIANTI E APPARECCHIATURE DI CONTROLLO**

Per quanto riguarda l'introduzione dell'utilizzo della fossa d'ispezione o del ponte sollevatore per i veicoli di categoria L2e, L5e, L6e e L7e, la stessa viene ricompresa tra le non conformità degli impianti e quindi riconducibile al comma 2 dell'art.16 del D.M. 214/2017, con la possibilità di adeguamento entro il 20 maggio 2023.

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. ing. Sergio Dondolini

<b>CALENDARIO RIMORCHI 01 – 02 ANNO</b>	<b>OBBLIGO DI REVISIONE (POSSONO CIRCOLARE)</b>		<b>REVISIONE SCADUTA (NON POSSONO CIRCOLARE)</b>
	IMMATRICOLATI NEL	GIA' REVISIONATI	OMESSA REVISIONE
<b>2018</b>	1998 - 2000	IMMATRICOLATI ENTRO IL 31/12/1997 E REVISIONATI ENTRO IL 31/12/2016	IMMATRICOLATI ENTRO IL 31/12/1997 E MAI REVISIONATI
<b>2019</b>	2001 - 2006	REVISIONATI NEL 2017	IMMATRICOLATI ENTRO IL 31/12/1997 E MAI REVISIONATI O REVISIONATI PRIMA DEL 2017
<b>2020</b>	2007 - 2016	IMMATRICOLATI ENTRO IL 2000 E REVISIONATI NEL 2018	IMMATRICOLATI ENTRO IL 31/12/2006 E MAI REVISIONATI O REVISIONATI PRIMA DEL 2018